

# **COMUNE DI PEDARA**

(Città Metropolitana di Catania)

**Regolamento per la disciplina  
del canone unico patrimoniale di concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di  
occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle  
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al  
patrimonio indisponibile, destinati a mercati**

**(Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847)**

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Disposizioni comuni .....	4
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....</b>	<b>4</b>
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	4
Articolo 5 - Autorizzazioni .....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 - Presupposto del canone .....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13 - Definizione di insegna d’esercizio .....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 - Dichiarazione .....	8
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione .....	9
Articolo 18 - Accertamento .....	9
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 21 - Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni .....	11
<b>CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....</b>	<b>13</b>
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	13
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo .....	14
Articolo 29 - Riduzione del diritto .....	15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto .....	15
Articolo 31 - Pagamento del diritto .....	15
Articolo 32 - Norme di rinvio .....	16
<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>16</b>
Articolo 33 - Disposizioni generali .....	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile .....	16
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni .....	16
Articolo 36 - Occupazioni abusive .....	16
Articolo 37 - Domanda di occupazione .....	17
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	17
Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 41 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	18

Articolo 42 - Classificazione delle strade.....	18
Articolo 43 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	19
Articolo 44 - Modalità di applicazione del canone .....	19
Articolo 45 - Passi carrabili .....	21
Articolo 46 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	21
Articolo 47 - Soggetto passivo.....	22
Articolo 48 - Agevolazioni .....	22
Articolo 49 - Esenzioni .....	23
Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	25
Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	25
<b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>	<b>26</b>
Articolo 52 - Disposizioni generali .....	26
Articolo 53 - Funzionario Responsabile .....	26
Articolo 54 - Domanda di occupazione .....	26
Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 56 - Classificazione delle strade.....	27
Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	27
Articolo 58 - Occupazioni abusive .....	27
Articolo 59 - Soggetto passivo.....	28
Articolo 60 - Esenzioni .....	28
Articolo 61 - Versamento del canone .....	28
<b>CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>	<b>29</b>
Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva .....	29
Articolo 63 - Rimborsi .....	29
Articolo 64 - Sanzioni.....	29
Articolo 65 - Attività di recupero.....	30
Articolo 66 - Abrogazione .....	30
Articolo 67 - Entrata in vigore .....	30

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1– Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Il presente Regolamento si applica al Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA<sup>1</sup>**

### **Articolo 2- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

---

<sup>1</sup> Il regolamento è organizzato per Capi, stante il diverso presupposto che autorizza la richiesta del canone per l'occupazione da quello per la diffusione del messaggio pubblicitario, così come previsto dal comma 819, lett. a) e b), della legge n. 160 del 2019. D'altro canto, il comma 820 nel disporre che *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*, prevede una netta disgiunzione dei presupposti e conferma ulteriormente la necessità di regolamentazione specifica. Infine, l'autonomia gestionale delle entrate proprie, disposta dall'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, consente all'ente locale di disciplinare liberamente il nuovo canone nel quadro della legge istitutiva.  
*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

#### **Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica<sup>2</sup>, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari vigente, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

#### **Articolo 5- Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

#### **Articolo 6- Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **Articolo 7- Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel

---

<sup>2</sup> Si ritiene che anche la pubblicità visiva ed acustica continui ad essere assoggettata ad un prelievo comunale in quanto il presupposto del canone è soddisfatto, essendo questo ancorato alla "diffusione" dei messaggi pubblicitari, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Sul punto non appare, infatti, vincolante, la previsione di cui al comma 819, lett. b), che sembra far esclusivo riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari "mediante impianti installati" su aree pubbliche, visto che poi la stessa norma considera altre forme di diffusione di messaggi pubblicitari che non avvengono con impianti, quali quelle con i veicoli (comma 825). Il comma 823, poi, prescrive la debenza del canone per la sola diffusione dei messaggi. D'altro canto, se non si ammettesse l'assoggettamento della diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza "impianti" su suolo pubblico, questa diffusione non potrebbe essere neanche considerata abusiva, ma semplicemente "esclusa" dal campo di applicazione del canone, con tutte le ovvie conseguenze in tema di regolamentazione.

*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La distribuzione o l'apposizione di volantini pubblicitari o simili presso abitazioni private, condomini o aree private, potrà essere regolamentata con Ordinanza Sindacale.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

### ***Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### ***Articolo 10- Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 11- Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Articolo 12- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto<sup>3</sup>.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione

---

<sup>3</sup> Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

#### **Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe<sup>4</sup>.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 15- Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

---

<sup>4</sup> Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 16- Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema elettronico di pagamenti elettronici PAGOPA ma, anche in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, può essere effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €. 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 17- Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

### **Articolo 18- Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento<sup>5</sup>;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la

---

<sup>5</sup> Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nella Delibera di G.M. n. 57 del 03/04/2019 per la rideterminazione dei criteri di rateizzazione di cui all'art. 19 del Regolamento delle Entrate.

#### ***Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 132,80 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 5,5285 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 16,60 punti percentuali.

## **Articolo 21 – Riduzioni<sup>6</sup>**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) del 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

## **Articolo 22- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché, le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

---

<sup>6</sup> Il Comune può riprodurre tutte le riduzioni presenti nel regolamento sull'imposta (o canone) di pubblicità vigente nel 2020.

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;<sup>7</sup>
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

<sup>8</sup> Si veda, art. 1, comma 832, lett. b), legge n. 160 del 2019.

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<sup>9</sup>**

### **Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

### **Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pedara costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### **Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni <sup>10</sup>**

1. Il committente è tenuto, prima di effettuare le pubbliche affissioni, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata delle affissioni.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti per l'espletamento della commissione.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio delle affissioni.
4. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della dichiarazione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

---

<sup>9</sup> La legge n. 160 del 2019 sopprime l'obbligo d'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni. In particolare, il comma 836 dispone quanto segue:

*«Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati».*

<sup>10</sup> L'articolo può essere sostituito con quanto già previsto nel regolamento comunale sull'imposta (o canone) di pubblicità.

*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono detenuti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### ***Articolo 28- Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone

maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### **Articolo 29- Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

#### **Articolo 30- Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni<sup>11</sup>:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pedara e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 31- Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, attraverso il sistema elettronico di pagamenti elettronici PAGOPA ma, anche in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, può essere effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente.

---

<sup>11</sup> Il Comune può introdurre ulteriori esenzioni.

### **Articolo 32- Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33- Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade provinciali situati all'interno del centro abitato e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio<sup>12</sup>.

### **Articolo 34- Funzionario Responsabile**

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 35- Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno<sup>13</sup>.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

---

<sup>12</sup> Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

<sup>13</sup> Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
  3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 37- Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, SUAP, SUE, Comando di Polizia Locale, Servizi Manutentivi o Servizi Tributi, attraverso il protocollo generale con P.E.C. o email, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sul Commercio su aree pubbliche vigente, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Municipale vigente e secondo le modalità di legge.

### **Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Sono di competenza del SUAP il rilascio degli atti di autorizzazione ed il rilascio degli atti di concessione che riguardano tutte le attività produttive, le fiere, le feste, le sagre ed i mercati, previa acquisizione del parere dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 se richiesto, del nulla-osta della Polizia Locale e, se dovuto, del nulla-osta di altri enti o dell'A.S.P. e la verifica delle somme a regolarizzazione del canone dovuto.
2. Sono di competenza dei Servizi dell'Ufficio Tecnico (SUE e Servizi Manutentivi) il rilascio degli atti di autorizzazione ed il rilascio degli atti di concessione che riguardano attività edilizia, cantieri, lavori che riguardano la manomissione del suolo pubblico, occupazioni diverse da quelle elencate nel comma 1, previa acquisizione del nulla-osta della Polizia Locale e, se dovuto, del nulla-osta di altri enti o dell'A.S.P. e la verifica delle somme a regolarizzazione del canone dovuto.
3. Sono di competenza dei Servizi della Polizia Locale il rilascio degli atti di autorizzazione che riguardano i passi carrabili esistenti realizzati dall'ente e/o da terzi previa regolare autorizzazione rilasciata dai Servizi dell'Ufficio Tecnico (SUE) e la verifica delle somme a regolarizzazione del canone dovuto, nonché gli atti di autorizzazione che riguardano la viabilità e la sicurezza stradale con attività che non sono elencate nei precedenti punti.

4. Sono di competenza dei Servizi dell'Ufficio Tributi il rilascio degli atti di autorizzazione ed il rilascio degli atti di concessione che riguardano le attività non elencate nei precedenti punti 1, 2 e 3 previa acquisizione del nulla-osta della Polizia Locale e, se dovuto, del nulla-osta di altri enti o dell'A.S.P. e la verifica delle somme a regolarizzazione del canone dovuto.

#### **Articolo 39- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti, è causa di decadenza della Concessione / Autorizzazione;

#### **Articolo 40- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Articolo 41- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari<sup>14</sup>;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 42- Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie (A e B), giusta delibera di Giunta Municipale n. 42 del 01/06/1994.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

---

<sup>14</sup> La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.  
*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### **Articolo 43- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno (in base alle ore di occupazione).

#### **Articolo 44- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell'art. 1, della legge n. 160/2019, è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per i distributori di carburante (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei con capacità fino a 3000 litri, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4,00 mq), per ogni mq., il canone è applicato in base alla Zona di ubicazione: Centro abitato (A), Zona limitrofa (B), Sobborghi/Periferia (C) o Frazioni (D). Il canone è applicato per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/4 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/4 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

6. Per le occupazioni di suolo con infrastrutture di ricarica per auto elettriche, il canone ordinario è applicato sulla superficie dell'area che la contiene. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 1,00 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, i quali resteranno nella disponibilità dell'utenza.<sup>15</sup>
7. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 50% se in 1<sup>a</sup> categoria e del 20% se in 2<sup>a</sup> categoria;
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
10. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
11. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo o sottosuolo stradale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50<sup>16</sup>. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<sup>17 18</sup>.
12. Il Comune può discrezionalmente compensare il canone dovuto con eventuali posizioni debitorie pregresse.

---

<sup>15</sup> Il comma 9 dell'art. 57 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede la facoltà dei comuni di concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico per i punti di ricarica, ove gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, i quali resteranno nella disponibilità dell'utenza.

<sup>16</sup> La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

<sup>17</sup> Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

<sup>18</sup> Le modalità di assoggettamento sono state riformulate dall'art. 1, comma 848, legge n. 178/2020.

*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

### **Articolo 45- Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento<sup>19</sup>.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993<sup>20</sup>.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Articolo 46- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;

---

<sup>19</sup> Opzionale.

<sup>20</sup> Lo stesso in caso di affrancamento del passo in regione di Cosap.

*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata fino al 2000 per cento<sup>21</sup>;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 2000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

#### **Articolo 47- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto<sup>22</sup>.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 48- Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) prr le superfici eccedenti i 1000 mq. riguardanti le occupazioni sia permanenti che temporanee, di spazi ed aree pubbliche, sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, di durata uguale o superiore a 15 giorni, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
  - c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, finalizzati alla realizzazione di sovrappassi o sottopassi, la tariffa è ridotta fino ad un terzo;
  - d) per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento. Ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tariffa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
  - f) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
  - g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Inoltre, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per

---

<sup>21</sup> Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

<sup>22</sup> Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

- cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- h) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
  3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
    - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
    - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
    - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e chiusura del cantiere.
  4. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

#### **Articolo 49- Esenzioni<sup>23</sup>**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

---

<sup>23</sup> L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) le occupazioni per attività volte a promuovere manifestazioni od iniziative politiche, di cui al comma 67, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- r) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, ad esclusione di fiere e mercati, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici<sup>24</sup>;
- s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- t) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 60 minuti (commercio ambulante itinerante);
- u) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- v) le occupazioni momentanee realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

<sup>24</sup> Si veda, art. 1, comma 832, lett. b), legge n. 160 del 2019.

- w) le occupazioni permanenti, realizzate per autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- x) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- y) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- z) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- aa) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale, poiché regolamentate da apposite convenzioni.

### **Articolo 50- Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso il sistema elettronico di pagamenti elettronici PAGOPA ma, anche in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, può essere effettuato sul conto corrente bancario di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 2 rate aventi scadenza 31 marzo e 30 giugno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 51- Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, qualora l'importo sia inferiore a €. 300,00. E' ammessa la possibilità del versamento in 2 rate, qualora l'importo del canone sia superiore a € 300,00 e la durata dell'occupazione sia maggiore a 30 giorni.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 52– Disposizioni generali**

1. Ai sensi del comma 837, dell'rt. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
2. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 53- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 54- Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione/concessione sono disciplinate dal Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera del Commissario ad Acta n. 58/C del 23/11/1999.

### **Articolo 55- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
  4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% della tariffa base.
  5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### ***Articolo 56- Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 42 del 01/06/1994.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria (Zona A) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria (Zona B) è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria, come deliberato dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 43 del 01/06/1994.

### ***Articolo 57- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno frazionata per ore, in relazione all'orario effettivo; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento<sup>25</sup> sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### ***Articolo 58- Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

---

<sup>25</sup> Il comma 843, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento.  
*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale*

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 59- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 60- Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee fino ad 1 metro quadrato<sup>26</sup>

#### ***Articolo 61- Versamento del canone***

1. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il versamento del canone giornaliero da parte degli operatori titolari di concessione o autorizzazione per il posto fisso deve essere effettuato in un'unica soluzione prima dell'occupazione dello spazio. La prova dell'avvenuto versamento deve essere esibita agli Agenti di P.L. al momento dell'occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il versamento del canone giornaliero da parte degli operatori non titolari di concessione o autorizzazione per il posto fisso, cosiddetti "spuntisti", deve essere effettuato in un'unica soluzione. La prova dell'avvenuto versamento, da esibire agli Agenti di P.L., dà diritto all'occupazione temporanea del posto per quel giorno.

---

<sup>26</sup> Come per le riduzioni il Comune può disporre qualsiasi tipo di esenzione, fermo restando la possibilità di replicare quelle già presenti nei regolamenti Tosap/Cosap per le occupazioni mercatali.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si svolgono per attività mercatali con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il versamento del canone può essere effettuato in unica soluzione con versamento anticipato, o con due rate aventi scadenza 31 gennaio e 31 marzo, mediante convenzione a tariffa ridotta del 30% sottoscritta dagli operatori con il Comune, secondo lo schema approvato dalla Giunta Municipale;
7. Gli importi dovuti sono riscossi attraverso il sistema elettronico di pagamenti elettronici PAGOPA, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'Ente, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dallo stesso Ente.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
9. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 62- Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 63- Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Su richiesta del contribuente le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di canone di cui al presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con eventuali importi dovuti dal soggetto passivo a titolo di canone o di penalità o sanzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Sulle somme dovute all'occupante sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

### **Articolo 64- Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati fino a tre punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento<sup>27</sup>..
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 62 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'ente con apposito regolamento comunale.

### **Articolo 65- Attività di recupero**

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

### **Articolo 66- Abrogazione**

Sono abrogati:

1. il precedente "Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni D. Lgs. 15/11/1993 N° 507 e successive modificazioni", con l'esclusione del "ALLEGATO A PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI";
2. il precedente "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

---

<sup>27</sup> Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 67- Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2021.